

Conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Audizione dell'Ance

Presso Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera

22 giugno 2021

Articolo 177 del Codice dei contratti e tutela della concorrenza	
<p>I principi comunitari di concorrenza</p> <p>Il compromesso del Codice appalti</p>	<p>E' principio comunitario consolidato quello secondo cui, in caso di concessioni assentite o prorogate senza gara, il concessionario è obbligato a recuperare tale gap concorrenziale affidando con gara a terzi il 100% dei lavori di propria competenza.</p> <p>L'articolo 177 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016), quale misura di compromesso, ha identificato nella percentuale dell'80% la quota di lavori che i concessionari senza gara "a monte" sono tenuti ad esternalizzare mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica.</p>
<p>La specificità dei servizi pubblici essenziali</p> <p>Tutelare lavoro e concorrenza</p>	<p>Tuttavia, nel caso dei servizi pubblici essenziali occorre evitare possibili ripercussioni sulla manodopera impiegata con il rischio di bloccare o ritardare l'erogazione di tali servizi di prima necessità per la collettività, in ragione del tempo occorrente per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>Pertanto, nell'ottica di tutelare i principi della concorrenza unitamente al diritto della collettività alla tempestiva esecuzione di prestazioni essenziali, potrebbe essere valutata l'estromissione dalla sfera di applicazione dell'art. 177 degli interventi impiantistici ad alta specializzazione afferenti i servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica</p>
<p>Resta obbligo per tutti gli altri concessionari di esternalizzare all'80%</p> <p>15 miliardi di euro di lavori senza gara</p> <p>Occupazione garantita con la clausola sociale</p>	<p>Ciò, però, nel presupposto che, per tutti gli altri concessionari "senza gara", a partire da quelli autostradali, l'obbligo di affidamento a terzi dei lavori sia pari all'80 per cento, ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria e che finisca il regime di continua proroga dell'art. 177.</p> <p>In tale contesto, infatti, occorre ricordare che l'importo dei lavori realizzati "in house" a danno di quelli realizzati in gara è stimabile intorno ai 15 miliardi di euro, di cui circa 4 per lavori di manutenzione.</p> <p>Questo indebita "erosione" del mercato non può essere ulteriormente tollerata.</p> <p>Naturalmente, la tutela dei lavoratori attualmente occupati da tali concessionari resta comunque garantita, nelle ipotesi di nuove assunzioni, dalla clausola sociale, di cui all'art. 50 del Codice degli appalti.</p> <p>Non va infine dimenticato che l'art. 177 consente un lasso temporale ampio per l'adeguamento alle percentuali ivi previste, che vanno eventualmente riequilibrare nell'anno successivo a quello di scostamento.</p>